

divisione esercizio CENTRO di manutenzione di
TRIESTE e GORIZIA

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281 - www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

**Documento trasmesso esclusivamente
via posta elettronica**

E-mail: info.ccis@aci.it

PEC: crv.06@pec.chironenergy.com

PEC: superbeton@legalmail.gruppogrigolin.it

Alla Prefettura di Udine
Alla Questura di Udine
Al Compartimento Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia
Alla Sezione Polizia Stradale di Udine
Al Comando Regionale Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia
Al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Udine
Al Comando Provinciale Carabinieri di Udine
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Udine
Alla Croce Rossa Italiana di Udine
Alla SORES FVG – Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria
Al CCIS
Alla A.S.U. FC. - Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale
Alla Direzione Regionale Viabilità e Trasporti
Alla Direzione Regionale della Protezione Civile
All' ANSA – Agenzia di Stampa
Alla RAI del Friuli Venezia Giulia
Alla TPL FVG S.c.a.r.l.
Alla Autostrade Alto Adriatico S.p.A.
A Trenitalia S.p.A.
Al Comune di SAN VITO AL TORRE (UD)
Alla Segreteria Direttore Generale - FVGTRADE
Al Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia - FVGTRADE
All' Ufficio Trasporti Eccezionali - FVGTRADE
All' Ufficio Licenze e Concessioni – FVGTRADE
Al Sorvegliante S.R. n. 252 – 3° Nucleo
c/o Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia - SEDE
Alla CHIRON ENERGY SPV 06 S.r.l.
Via Bigli n° 2 – 20121 Milano (MI),
Alla Superbeton S.p.A.
Via IV Novembre n° 18 Frazione Ponte della Priula – 31058 Susegana (TV)

OGGETTO: S.R. n° 252 "di Palmanova"

Lavori di ripristino asfalto a seguito di posa elettrodotto.

Richiesta prot. n. 0052104 del 24/10/2025. – Rubr. 144/L/22

Istituzione di sensi unici alternati e/o di restringimenti di carreggiata dal Km 33+730 al Km 33+945.

Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette l'Ordinanza N°287/2025 pari data della presente.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

ing. Luca Vittori

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i

ORDINANZA N°287/2025

OGGETTO: S.R. n° 252 "di Palmanova"

Lavori di ripristino asfalto a seguito di posa elettrodotto.

Richiesta prot. n. 0052104 del 24/10/2025. – Rubr. 144/L/22

Istituzione di sensi unici alternati e/o di restringimenti di carreggiata dal Km 33+730 al Km 33+945.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO

VISTO il D.Lgs. 01/04/2004 n°111 con cui sono state individuate e trasferite alla Regione Friuli Venezia Giulia funzioni in materia di viabilità e trasporti ivi compresa la gestione di parte della rete stradale di competenze ANAS S.p.A.;

VISTA la L.R. 20/08/2007 n°23 che regolamenta l'istituzione di una apposita Società per la gestione delle suddette strade;

VISTI gli artt. 5, 6 e 37 del D. Lgs 30/04/1992 n°285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/1992 n°495, e successive modifiche ed integrazioni;

PREMesso che i lavori in oggetto sono stati autorizzati a CHIRON ENERGY SPV 06 S.r.l. con nota prot.0028557 di data 21/06/2023;

VISTO che la CHIRON ENERGY SPV 06 S.r.l. con sede in Via Bigli n° 2 – 20121 Milano (MI), con nota del 23/10/2025 assunta al protocollo FVG Strade al n° 0052104 in data 24/10/2025 ha chiesto l'emissione di un'ordinanza per l'esecuzione dei lavori in oggetto al fine di procedere con il ripristino definitivo dell'asfalto dal km 33+730 al km 33+945 e con il ripristino del margine stradale al km 33+900 in destra;

CONSIDERATO che ai fini di garantire la sicurezza della circolazione stradale viene segnalato al Direttore della Divisione Esercizio sottoscritto, da parte del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia, la necessità di istituire lungo la S.R. n°252 tra il Km 33+730 e il Km 33+945 dei restringimenti di carreggiata e/o dei sensi unici alternati regolamentati da movieri/impianto semaforico;

ORDINA

CHE con decorrenza dal giorno 10/11/2025 e fino al giorno 20/11/2025, lungo la S.R. n° 252 "di Palmanova" dal Km 33+730 al Km 33+945 vengano istituiti, secondo specifiche esigenze di cantiere:

- nella fascia oraria giornaliera che va dalle ore 08:30 alle 17:00, con l'esclusione di sabato, domenica e festivi infrasettimanali, un senso unico alternato regolamentato da movieri/impianto semaforico, che contempli una prima limitazione di velocità a 50 Km/h e successive limitazioni a 30 Km/h nonché il divieto di sorpasso per tutti i veicoli. In tale fascia oraria, nei periodi di morbida, cioè nei quali il flusso veicolare risulterà ridotto, il senso unico alternato potrà essere regolamentato da impianto semaforico con l'accortezza di passare con celerità all'uso dei movieri in caso di aumento del traffico.
- nella fascia oraria giornaliera che va dalle ore 00:00 alle 24:00 un restringimento della carreggiata che contempli una prima limitazione di velocità a 50 Km/h e successive limitazioni a 30 Km/h nonché il divieto di sorpasso per tutti i veicoli.

DISPONE

Che l'impresa Superbeton S.p.A. con sede in Via IV Novembre n° 18 Frazione Ponte della Priula – 31058 Susegana (TV), esecutrice dei lavori, provveda a proprie cure e spese:

- A. ad attuare – visto che l'asse viario in questione (SR252) può essere caratterizzato da intenso traffico – ogni utile iniziativa affinché vengano limitati e contenuti i disagi al traffico e gli accostamenti, garantendo la sicurezza della circolazione, il passaggio dei mezzi di soccorso e la miglior fluidità possibile per gli utenti della strada. Se ciò non fosse sufficiente ad assicurare la corretta fluidità della circolazione stradale dovrà essere rimosso il più rapidamente possibile il senso unico alternato fino alla conclusione della criticità presentatasi. Nelle ore di "punta", se si rendesse necessario, il senso unico alternato dovrà essere eseguito con l'ausilio di movieri;
- B. alla posa di tutta la necessaria segnaletica di cantiere verticale, orizzontale, luminosa e complementare in conformità al D.L. 285/92, del D.P.R. 495/92 e al D.M. 10.07.2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", nonché a quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22.01.2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- C. a collocare saldamente la predetta segnaletica di cantiere, in modo che i segnali temporanei resistano ad eventuali intemperie; dovrà altresì essere assicurata la stabilità degli stessi in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica, nonché la pulizia del piano viabile della viabilità interessata. Non dovranno essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro: nella eventualità, a tal fine, questi ultimi dovranno essere adeguatamente coperti al fine di non ingenerare confusione agli utenti;
- D. ad assicurare che copia della presente ordinanza sia disponibile presso il cantiere per le eventuali verifiche;
- E. ad attuare un servizio di controllo affinché la segnaletica sia sempre in perfetta efficienza.

Si rammenta che la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività connesse alle varie fasi temporali previste nella esecuzione è a carico dell'impresa Superbeton S.p.A. con sede in Via IV Novembre n° 18 Frazione Ponte della Priula – 31058 Susegana (TV), restando Friuli Venezia Giulia S.p.A. ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro sessanta giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del co. 4 dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 nei termini e nei modi previsti dall'art. 40 e seguenti del D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 e s.m.i., entro centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

ing. Luca Vittori

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

Divisione competente: Divisione Esercizio

Referente della pratica: geom. Stefano Vizintin - p.i. Davide Tremul

Riferimenti: Tel. 040.5604200 – e-mail cmtsgo@fvgs.it